

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3009 del 20/06/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 21/04. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE n. 359 del 18/09/2012 prot. n. 88635/2012 e s.m.i. - SAICA FLEX ITALIA spa di Meldola (FC), Via G. Marconi n. 4/6.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3066 del 20/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno venti GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 21/04. **Modifica non sostanziale** della autorizzazione integrata ambientale n. 359 del 18/09/2012 prot. n. 88635/2012 e s.m.i. - **SAICA FLEX ITALIA spa di Meldola (FC), Via G. Marconi n. 4/6.**

### La Dirigente

Visti:

- il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA precedentemente attribuite alla Province con la L.R. n. 21/04 del 05/10/2004;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1181/2018 “Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)”;

Richiamata la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA ;

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Dato atto che il SAICA FLEX ITALIA spa è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.G.P. n. 359 del 18/09/2012 prot. n. 88635/2012, successivamente modificata con gli atti di seguito indicati:

- D.G.P. n. 427 del 30/10/2012 prot. n. 100478/12;
- D.G.P. n. 336 del 26/08/2013 prot. n. 114760/13;
- D.G.P. n. 215 del 04/06/2014 prot. n. 56726/14;
- determinazione n. 3872 del 19/12/2014 prot. n. 115280/14;
- DET-AMB-2017-204 del 17/01/2017;

per la gestione dello stabilimento di trasformazione di imballaggi flessibili di cui al punto 6.7 dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Meldola (FC), via G. Marconi n. 4/6;

Visto che con nota PGFC/2018/13670 del 30/08/2018 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae (S.A.C.) e a SAICA FLEX ITALIA spa il “Rapporto conclusivo anno 2018”, ovvero il resoconto della visita ispettiva programmata presso lo stabilimento della Ditta stessa;

Evidenziato che nella succitata nota, preso atto che la visita ispettiva si è svolta con regolarità, che non sono state rilevate inadempienze e che, pertanto, l'installazione è risultata conforme a quanto prescritto nella autorizzazione in oggetto, la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha proposto l'intervento di seguito riportato:

- *“si ritiene necessario procedere ad un miglioramento dell'AIA e smi, secondo quanto indicato al paragrafo D 3.2.10 Monitoraggio e controllo Suolo, modificando la frequenza di esecuzione della prova di tenuta dei serbatoi interrati identificati con le sigle ST6, ST7 e ST12 con cadenza triennale”;*

Considerato che quanto proposto dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae rende necessario l'aggiornamento della autorizzazione vigente, con nota del 22/03/2019 PG/2019/46768 il S.A.C. di Arpae ha comunicato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Meldola, e per conoscenza alla Ditta e agli altri Enti coinvolti (Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, Azienda USL, HERA spa), le informazioni per l'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo attivato d'ufficio ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i, per modifica non sostanziale inerente l'adeguamento della frequenza di esecuzione della prova di tenuta dei serbatoi interrati identificati con le sigle ST6, ST7 e ST12 alla cadenza triennale, aggiornando a tal fine il paragrafo D 3.2.10 "Monitoraggio e controllo Suolo" dell'Allegato I alla vigente AIA;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta SAICA FLEX ITALIA spa, tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, in data 22/03/2019 prot. n. PG/2019/46603 ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., relativa a quanto di seguito indicato:

- smantellamento degli abbattitori termici (post-combustori Babcock) identificati come M23 ed M24, dismessi da gennaio 2008;
- realizzazione di un nuovo impianto di cogenerazione di proprietà di Hera Servizi Energia per la produzione di energia termica, elettrica ed energia frigorifera (trigenerazione, 2,67 MWt a metano) identificato come M22bis, nell'area precedentemente occupata dai post-combustori Babcock;
- dismissione e successivo smantellamento da parte di Hera Servizi Energia dell'attuale impianto di cogenerazione (2,99 MWt a metano) identificato come M22;
- spostamento del punto emissivo identificato come E16 dall'impianto in dismissione M22 al nuovo impianto di trigenerazione M22bis;
- modifica dello scarico identificato come S8, che diventerà uno scarico industriale, a seguito del convogliamento delle acque di spurgo della torre evaporativa a servizio del nuovo impianto di trigenerazione;
- sostituzione di alcune macchine produttive con altre di nuova generazione;

Visto che con nota del 02/04/2019 PG/2019/53018 il S.A.C. di Arpae Forlì-Cesena ha comunicato al SUAP del Comune di Meldola, e per conoscenza alla Ditta e agli altri Enti coinvolti (Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, Azienda USL, HERA spa), le informazioni per l'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i, inerente la succitata comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che con nota prot. n. 6152 del 04/04/2019, acquisita al prot. PG/2019/54657, il SUAP del Comune di Meldola ha comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 s.m.i., inerente le succitate comunicazioni ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Evidenziato che nella succitata nota del SUAP si precisava quanto di seguito indicato:

- *"Arpae S.A.C., in qualità di autorità competente, ritiene che gli interventi sopraccitati ricadano nella fattispecie di modifica non sostanziale soggetta ad aggiornamento di AIA, non ritiene necessaria la convocazione della Conferenza di Servizi e rimane in attesa di eventuali osservazioni da parte degli Enti in indirizzo entro 20 giorni dalla data di trasmissione dell'avvio del procedimento da parte del Comune di Meldola;*
- *Arpae S.A.C. potrà richiedere integrazioni. La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento che riprendono a decorrere dal giorno della presentazione delle integrazioni da parte del gestore. Gli Enti in indirizzo dovranno pertanto far pervenire ad Arpae S.A.C. la necessità di integrazioni entro 20 giorni dalla data di trasmissione dell'avvio del procedimento da parte del Comune di Meldola";*

Visto che alla scadenza fissata nella succitata nota è pervenuta una richiesta di integrazioni da parte di HERA spa (prot. 43057 del 30/04/19, acquisita al PG/2019/67713 del 30/04/2019), di seguito riportata:

- *"Modulo di Richiesta autorizzazione allo scarico, come da Regolamento del Servizio Idrico Integrato, compilato in tutte le sue parti;*
- *Planimetria dettagliata delle reti fognarie in scala adeguata. Tale planimetria dovrà riportare tutte le reti di scarico, tutti i pozzetti (prelievo, sollevamento ecc..) e l'ubicazione dei misuratori di portata.*
- *Schede di sicurezza/identificative del prodotto antialghe utilizzato.*

*Relativamente al nuovo scarico di acque reflue industriali in S8 si precisa che l'allaccio alla rete fognaria dovrà essere dotato di pozzetto generale posto in area privata al confine di proprietà e che non sono ammesse connessioni dirette*

con la rete fognaria stradale di tubazioni in pressione. La nuova rete fognaria di scarico dovrà essere tenuta separata dalla rete fognaria bianca fino al pozzetto di prelievo, da posizionare in prossimità del confine, a monte del pozzetto generale”;

Tenuto conto che Arpae S.A.C. ha ritenuto altresì necessario acquisire la seguente documentazione integrativa:

- *“evidenziato che il nuovo impianto di cogenerazione si configura come “medio impianto di combustione” ai sensi dell'art. 273-bis del Dlgs 152/06 e smi., occorre fornire tutte informazioni previste per i nuovi medi impianti di combustione all'allegato I Parte IV-bis alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, compilando a tale scopo la scheda allegata;*
- *in base a quanto previsto al punto 2 del capoverso 4 dalla delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n 155 del 16.02.2009, alla modifica di cui sopra si applica una tariffa istruttoria di 500 euro. Il pagamento di tale onere dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:*
  - *tramite bonifico bancario sul conto corrente IT 05 T 02008 02435 000104059154, attivato presso l'istituto tesoriere Unicredit S.p.A. – Via Ugo Bassi, 1 – Bologna (BO);*
  - *il bonifico dovrà essere intestato ad Arpae – Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna – Via Po, 5 – 40139 Bologna – P.IVA e C.F. 04290860370, indicando nella causale la Provincia di pertinenza e la tipologia di attività (es.: Forlì-Cesena – Autorizzazione Integrata Ambientale)”;*

Visto che con PEC del 03/05/19 prot. n. PG/2019/70384 Arpae S.A.C. ha trasmesso a SAICA FLEX ITALIA spa le richieste di integrazioni sopra riportate;

Vista la documentazione integrativa presentata da SAICA FLEX ITALIA spa, tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, in data 22/05/2019 prot. n. PG/2019/81500 del 23/05/19, comprensiva della attestazione di versamento, tramite bonifico bancario, della tariffa istruttoria di 500 €, definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli impianti aventi “media complessità”, per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'A.I.A.;

Visto che in data 24/05/19, con nota prot. PG/2019/82236, Arpae S.A.C. ha trasmesso la succitata documentazione integrativa a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, provvedendo altresì ad aggiornare i termini del procedimento, come di seguito riportato: *“Si evidenzia altresì che, tenuto conto della sospensione dei termini in attesa delle integrazioni di cui sopra, il procedimento amministrativo inerente la comunicazione in oggetto dovrà concludersi entro il 09 Giugno 2019. Al fine di poter rispettare i termini sopra indicati, le eventuali osservazioni da parte degli Enti in indirizzo, già richieste con la nota di avvio del procedimento del SUAP del Comune di Meldola prot. n. 6152 del 04/04/19, relativamente alla comunicazione di modifica in oggetto, dovranno pervenire entro il 31 Maggio 2019. Nel caso in cui gli Enti in indirizzo entro tale data non trasmettano osservazioni a questa Arpae S.A.C., si intenderà che per tali Enti non sussistono motivi ostativi alla realizzazione della modifiche in oggetto, con esclusivo riferimento agli aspetti autorizzati dall'AIA, e che non vi è nemmeno la necessità di modificare o inserire alcuna prescrizione nell'AIA vigente”;*

Visto che con nota PGFC/2019/82572 del 24/05/19 Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha trasmesso le proprie valutazioni in merito a quanto richiesto dalla Ditta, di seguito riportate: *“In riferimento alla domanda di modifica non sostanziale di cui all'oggetto (Ns.PG/2019/38467 del 07/03/2019 e PG 51669 del 01.04.2019) e successive integrazioni (Ns.PG/2019/81500 del 23.05.2019) relativa a:*

1. *Smantellamento degli abbattitori termici (post-combustori Babcock) identificati come M23 ed M24, dismessi da gennaio 2008.*
2. *Realizzazione di un nuovo impianto di cogenerazione di proprietà di Hera Servizi Energia per la produzione di energia termica, elettrica ed energia frigorifera (trigenerazione) identificato come M22bis nell'area precedentemente occupata dai post-combustori Babcock.*
3. *Dismissione e successivo smantellamento da parte di Hera Servizi Energia dell'attuale impianto di cogenerazione identificato come M22.*
4. *Lo spostamento del punto emissivo identificato come E16 dall'impianto in dismissione M22 al nuovo impianto di trigenerazione M22bis.*
5. *La modifica dello scarico identificato come S8 il quale diventerà scarico industriale a seguito del convogliamento delle acque di spurgo della torre evaporativa a servizio del nuovo impianto di trigenerazione.*

6. Sostituzione di alcune macchine produttive con altre di nuova generazione.
7. procedimento attivato d'ufficio ai sensi dell'art. 7 L.241/90 s.m.i al fine di aggiornare il paragrafo D 3.2.10 "Monitoraggio e controllo Suolo"

La scrivente ARPAE ST, si esprime come di seguito riportato:

Punto 1 - Smantellamento degli abbattitori termici (post-combustori Babcock) identificati come M23 ed M24, dismessi da gennaio 2008

Si accoglie la comunicazione della ditta e non si ritiene di dover aggiornare l'atto di AIA, fermo restando che i rifiuti prodotti da tali operazioni dovranno essere smaltiti/recuperati secondo la normativa vigente.

Punto 2 - Realizzazione di un nuovo impianto di cogenerazione di proprietà di Hera Servizi Energia per la produzione di energia termica, elettrica ed energia frigorifera (trigenerazione) identificato come M22bis nell'area precedentemente occupata dai postcombustori Babcock.

Fatta salva la responsabilità in capo al Gestore di SAICA FLEX ITALIA S.p.a. Via Marconi n.4/6 Comune di Meldola del nuovo impianto di trigenerazione (M22), per quanto concerne il rispetto delle prescrizioni dell'AIA, in quanto considerata "attività accessoria" ai sensi dell'Art.5 comma 1 lettera i-quater D.Lgs n.152/06 e s.m.i oltre a quanto sancito al §2 delle Linee di indirizzo del Ministero dell'Ambiente (Prot.0022295 GAB del 27.10.2014), Si accoglie la richiesta della ditta e si ritiene di aggiornare l'atto di AIA come di seguito riportato:

- Nella Tabella 2 al § D2.4 viene inserita la seguente riga relativa al nuovo punto emissivo, identificato come E16BIS (macchina M22bis), in quanto rientrante nella definizione di "medio impianto di combustione" ai sensi dell'Art.268 comma 1 lettera gg-bis alla Parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i. L'impianto deve rispettare i limiti sotto indicati e le prescrizioni di cui al punto [3] motori fissi a combustione interna della parte III dell'Allegato I del D.lgs. 152/06 e s.m.i (tabella motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi) con obbligo di esecuzione degli autocontrolli annuali:

Emissione	Descrizione	Portata Nmc/h	Altezza Minima metri	Durata nelle 24 h	Sezione mq	INQUINANTI	Valore Limite mg/Nmc	Sistemi di abbattimento
E16BIS	Impianto di trigenerazione M22bis da 2,67 MW a metano	4.290	9	24	0,12	Ossidi di azoto	95 <sup>(1)</sup>	
						Monossido di carbonio	240 <sup>(2)</sup>	
						Ossidi di Zolfo	15 <sup>(1) (2)</sup>	
						Polveri	50 <sup>(1)</sup>	

<sup>(1)</sup> Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%

<sup>(2)</sup> Il valore limite di emissione si considera rispettato visto l'utilizzo di gas naturale.

- Si aggiunge la prescrizione n.14a al §D2.4 dell'AIA: Entro il 31.08.2020 il Gestore deve provvedere alla messa in esercizio dell'impianto connesso all'emissione E16BIS. Nel caso in cui il Gestore non provveda alla messa in esercizio dell'emissione E16BIS, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla rispettiva emissione.
- Si aggiunge la prescrizione n.14b al §D2.4 dell'AIA: "Il Gestore deve provvedere alla messa in esercizio dell'impianto connesso all'emissione E16BIS, tramite comunicazione (lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata) all'Arpae con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio il Gestore deve provvedere alla messa a regime dell'impianto, effettuando, per un periodo di 10 giorni, almeno tre autocontrolli all'emissione E16BIS (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta) e trasmetterne l'esito, entro 30 giorni dall'effettuazione dell'ultimo autocontrollo, ad Arpae tramite comunicazione (lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata)."
- Si sostituisce la Tabella al § D3.2.6 del PmeC come di seguito riportato:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	ARPAE - DISTRETTO DI FORLÌ		Gestore (trasmissione)	ARPAE - DISTRETTO DI FORLÌ

						(esame)
Verifica limiti § D2.4 per E17, E9, E10, E16BIS	Autocontrollo	annuale	Triennale	Cartaceo su certificati d'analisi e registro degli autocontrolli	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Verifica limiti per le COV § D2.4 per E17.	Autocontrollo in continuo	annuale	Triennale	Cartaceo	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Manutenzione programmata con verifica di rendimento per E12, E13, E14, E18, E19	Autocontrollo	annuale	_	Libretto di caldaia	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Verifica di taratura FID in linea	Autocontrollo	Annuale e dopo interventi manutentivi per un guasto al sistema	_	Scheda di taratura	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Manutenzione periodica abbattitori ozono	autocontrollo	Secondo modalità e procedura interna	Triennale	Registro manutenzioni	-	

- *Si reintroduce la prescrizione n.48 del §D2.7 (precedentemente eliminata con la DETAMB-2017-204 del 17/01/2017) modificandola come di seguito riportato: "Il Gestore, entro il termine di due mesi dalla comunicazione di messa a regime dell'impianto di trigenerazione M22bis, deve effettuare la verifica post-operam dell'impatto acustico delle attività dell'azienda comprensive del funzionamento del nuovo impianto di trigenerazione M22bis ed inviare all'Autorità competente (Arpae SAC) una relazione di collaudo acustico post-operam per la verifica del criterio differenziale, contenente rilievi di rumore ambientale da eseguirsi nelle fasce orarie più sensibili del periodo notturno e la specificazione della presenza di eventuali componenti tonali in corrispondenza del ricettore abitativo denominato R2."*

Punto 3: *Dismissione e successivo smantellamento da parte di Hera Servizi Energia dell'attuale impianto di cogenerazione identificato come M22*

*Si accoglie la comunicazione della ditta e non si ritiene di dover aggiornare l'atto di AIA, fermo restando che i rifiuti prodotti da tali operazioni dovranno essere smaltiti/recuperati secondo la normativa vigente. Si precisa tuttavia che a far data dalla messa in esercizio nel nuovo trigeneratore di cui all'emissione E16BIS (macchina M22BIS), il precedente impianto di cogenerazione (emissione E16 macchina M22) sarà dismesso, pertanto la riga relativa all'emissione E16 della Tabella alla prescrizione n.24 viene eliminata così come il secondo capoverso della prescrizione n.25 "I gruppi elettrogeni di cogenerazione devono comunque rispettare....."*

Punto 4: *Lo spostamento del punto emissivo identificato come E16 dall'impianto in dismissione M22 al nuovo impianto di trigenerazione M22bis*

*Si accoglie la richiesta del Gestore, tuttavia al fine di evitare sovrapposizioni all'interno dell'atto di AIA, il punto di emissione relativo al nuovo impianto di trigenerazione viene denominato E16BIS come già riportato al punto 2 della presente relazione tecnica.*

Punto 5: *La modifica dello scarico identificato come S8 il quale diventerà scarico di acque reflue industriali a seguito del convogliamento delle acque di spurgo della torre evaporativa a servizio del nuovo impianto di trigenerazione*

*Si accoglie la richiesta del Gestore e si aggiorna l'atto di AIA come di seguito riportato:*

- *La riga relativa allo scarico S8 della Tabella al §C2.3 viene così sostituita:*

Sigla punto di scarico	Destinazione	Descrizione	Riferimento allo "Schema a blocchi" allegato 4
S8	Fognatura mista	Scarico in fognatura mista acque meteoriche da pluviali edificio cogeneratore + acque reflue industriali spurgo della torre evaporativa del nuvo impianto di trigenerazione	AT5

- La prescrizione n.40 al §D2.5 viene sostituita come di seguito riportato: "Fermo restando il rispetto del Regolamento del SII e smi con particolare riferimento ai limiti di cui alla Tab 1 Allegato C, sono autorizzati gli scarichi S6 ed S8 con le seguenti prescrizioni:
  - A monte del punto di confluenza con la rete delle acque meteoriche dovrà essere mantenuto l'ideone pozzetto di prelievo (sia per S6 che per S8).
  - Relativamente allo scarico S6, la rete fognaria asservita alle vasche di accumulo alla base delle colonne di distillazione e delle sezioni di impianto di recupero solvente, dovrà essere intercettata con valvola mantenuta normalmente in posizione chiusa; l'apertura del sistema, per consentire il deflusso delle acque meteoriche, dovrà essere assoggettata a controllo remoto con allarme visivo e/o sonoro;
  - Sia per lo scarico S6 che S8, per il contenimento degli eventuali sversamenti incidentali deve essere costantemente disponibile idoneo materiale assorbente e tappeti in gomma per la chiusura delle caditoie delle reti; il personale deve essere adeguatamente formato al fine di assicurare un tempestivo intervento;
- La Tabella al § 3.2.5 viene sostituita come di seguito riportato:

**D 3.2.5 Monitoraggio e Controllo Scarichi S6-S8 e Sistemi di trattamento acque reflue domestiche**

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	ARPA-DISTRETTO DI FORLÌ		Gestore (trasmissione)	ARPA-DISTRETTO DI FORLÌ (esame)
Scarichi S6 e S8: COD, SST, PH conducibilità	autocontrollo	annuale	Triennale	Cartacea su certificata d'analisi	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Controllo funzionale impianto di trattamento reflui domestici	Esecuzione interventi di manutenzione	annuale	Triennale	Cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva

**Punto 6: Sostituzione di alcune macchine produttive con altre di nuova generazione**

Si accoglie la richiesta del Gestore e non si aggiorna l'atto di AIA in quanto ciò non comporta variazioni alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici ed ai rifiuti.

**Punto 7: Procedimento attivato d'ufficio ai sensi dell'art. 7 L.241/90 smi al fine di aggiornare il paragrafo D 3.2.10 "Monitoraggio e controllo Suolo"**

Facendo seguito agli esiti della visita ispettiva IPPC programmata per l'anno 2018 ed all'attivazione del procedimento attivato d'ufficio (Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) da Arpae SAC Forli-Cesena - Area Est, si propone di modificare la frequenza di esecuzione della prova di tenuta dei serbatoi interrati identificati con le sigle ST6, ST7 e ST12 con cadenza triennale, come di seguito riportato:

**D 3.2.10 Monitoraggio e Controllo del Suolo**

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	ARPA-DISTRETTO DI FORLÌ		Gestore (trasmissione)	ARPA-DISTRETTO DI FORLÌ (esame)

Verifica di tenuta dei serbatoi interrati ST6 – ST7 - ST12	Verifica di tenuta	Triennale	--	Certificati di Prova di Tenuta	Triennale	Annuale
--	-----------------------	-----------	----	-----------------------------------	-----------	---------

Ulteriori precisazioni:

*In ultimo si precisa che le planimetrie di riferimento ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente alla presente domanda di modifica non sostanziale sono le seguenti:*

- *Planimetria delle attività Allegato 8 Revisione 4 del 06.03.2019;*
- *Planimetria Emissioni in Atmosfera Allegato 3A Revisione 6 del 06.03.2019;*
- *Planimetria Scarichi Idrici Allegato 3B Revisione 5 del 06.03.2019;*
- *Planimetria Rumore Allegato 3C Revisione 5 del 06.03.2019.*

Vista la documentazione integrativa volontaria presentata da SAICA FLEX ITALIA spa via PEC in data 29/05/2019 acquisita al prot. PG/2019/85260 del 30/05/19;

Visto che con nota prot. n. 55620 del 05/06/2019, acquisita al prot. PGFC/2019/93240 del 13/06/19, HERA spa Direzione Acqua ha espresso il parere favorevole di seguito riportato:

- 1) *“Nella rete fognaria mista di Via Fermi, in corrispondenza dello scarico S8 è ammesso, oltre allo scarico delle acque meteoriche da pluviali edificio cogeneratore, unicamente lo scarico derivante da: acque di spurgo torre evaporativa per il raffreddamento dell'acqua nel nuovo impianto di trigenerazione.*
  - 2) *Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.*
  - 3) *Le portate ammesse allo scarico S8 sono quantificate in 4500 mc/anno - 24 mc/giorno - 1 mc/ora.*
  - 4) *Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:*
    - *pozzetto generale posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;*
    - *misuratore di portata (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvato e piombato da HERA;*
    - *pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.*
  - 5) *I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, e provvederà alla sollecita riparazione.*
  - 6) *A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.*
  - 7) *Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.*
  - 8) *Restano invariate tutte le altre prescrizioni e limiti contenuti nell'atto autorizzativo vigente.*
- La planimetria della rete fognaria, di cui all'integrazione volontaria in data 30.05.2019, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante”;*

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute altre osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, le comunicazioni in oggetto debbano essere ricomprese nella

fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con D.G.P. n. 359 del 18/09/2012 prot. n. 88635/2012 e s.m.i., secondo le condizioni indicate da Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena nel proprio parere PGFC/2019/82572 sopra riportato;

Ritenuto altresì opportuno includere nell'aggiornamento dell'AIA le prescrizioni proposte da HERA spa Direzione Acqua nel proprio parere prot. n. 55620 del 05/06/2019;

Ritenuto inoltre necessario accogliere quanto indicato nella nota PGFC/2018/13007 del 16/08/19, a conclusione del procedimento di modifica non sostanziale presentato in data 16/07/2018 PGFC/2018/1138, ovvero *"la Planimetria 3D Revisione 5 del 07.07.2017 viene sostituita dalla Planimetria 3D Revisione 6 del 21.06.2018, ai fini del rispetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 359 del 18/09/2012 e s.m.i."*;

Evidenziato infine che il D.Lgs. 15 novembre 2017 n. 183 ha apportato modifiche alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., e che tali modifiche comportano la necessità di aggiornare le parti dell'Allegato 1 dell'A.I.A. D.G.P. n. 359 del 18/09/2012 prot. n. 88635/2012 e s.m.i. inerenti gli impianti termici ad uso produttivo di cui alle emissioni E12, E13, E14, E18 e E19:

- il valore di soglia di potenza termica indicata alla lettera dd) della Parte I all'Allegato IV alla Parte V è stato ridotto da 3 MW a 1 MW, da cui ne deriva che gli impianti termici succitati sono ora soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., avendo ciascuno potenza termica superiore ad 1 MW;
- alla luce di quanto detto al punto precedente, le emissioni E12, E13, E14, E18 e E19 dovranno essere riportate la Tabella 2 "emissioni autorizzate conformazione impiantistica modificata" della prescrizione n. 14. del § D2.4 "emissioni in atmosfera", con conseguente eliminazione delle prescrizioni n. 24 e 25 del medesimo § D2.4;
- è stata introdotta una nuova disciplina autorizzatoria inerente le emissioni derivanti da "medi impianti di combustione", comprensiva di valori limite specifici più restrittivi e di un periodo transitorio per l'adeguamento a tali valori limite. Con riferimento alle emissioni esistenti non modificate E12, E13, E14, E18 e E19, derivanti da "medi impianti di combustione esistenti", l'art. 273-bis comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. definisce le tempistiche per l'adeguamento ai valori limite più restrittivi riportati all'Allegato I, nonché disciplina il periodo transitorio relativamente ai valori limite da rispettare, stabilendo che fino alle date stabilite per l'adeguamento i medi impianti di combustione esistenti dovranno rispettare i valori limite riportati nella precedente autorizzazione;
- dovrà pertanto essere inserita la seguente prescrizione: "I medi impianti di combustione esistenti di cui alle emissioni E12, E13, E14, E18 e E19 devono rispettare i valori limite e condizioni indicati nella Tabella 2 "emissioni autorizzate conformazione impiantistica modificata" della prescrizione n. 14. del § D2.4 "emissioni in atmosfera" fino alla scadenza indicata al comma 5 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., cioè fino al 31/12/2029. Resta fermo l'obbligo per il gestore di presentare apposita domanda ai fini dell'adeguamento ai nuovi valori limiti più restrittivi riportati nella seconda Tabella Colonna 1 (Ptn < 5 MWt) del § 1.3 [Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi] dell'Allegato I parte III di cui alla Parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i., come stabilito al comma 7 lettera d) dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entro i termini indicati dal comma 6, cioè entro il 01/01/2028";

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano, nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia, alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 112/2018 con cui è stata disposta la proroga - per le ragioni in essa esplicitate e a cui si fa rinvio - fino al 30/06/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa di Arpa Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del procedimento Dr. Silvestroni Cristian e dal RESPONSABILE DELLA P.O. "Procedimenti Unici" Dr.ssa Mordenti Tamara, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

## DETERMINA

1. di approvare la modifica non sostanziale comunicata in data 22/03/2019 da SAICA FLEX ITALIA spa, con sede legale in Comune di Meldola (FC), Via G. Marconi n. 4/6, nella persona del Sig. Li Vigni Marco, per la gestione dello stabilimento ditrasformazione di imballaggi flessibili di cui al punto 6.7 dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Meldola (FC), via G. Marconi n. 4/6, relativamente a quanto di seguito specificato:
  - smantellamento degli abbattitori termici (post-combustori Babcock) identificati come M23 ed M24, dismessi da gennaio 2008;
  - realizzazione di un nuovo impianto di cogenerazione di proprietà di Hera Servizi Energia per la produzione di energia termica, elettrica ed energia frigorifera (trigenerazione, 2,67 MWt a metano) identificato come M22bis, nell'area precedentemente occupata dai post-combustori Babcock;
  - dismissione e successivo smantellamento da parte di Hera Servizi Energia dell'attuale impianto di cogenerazione identificato come M22 (2,99 MWt a metano) ;
  - spostamento del punto emissivo identificato come E16 dall'impianto in dismissione M22 al nuovo impianto di trigenerazione M22bis;
  - modifica dello scarico identificato come S8, che diventerà uno scarico industriale, a seguito del convogliamento delle acque di spurgo della torre evaporativa a servizio del nuovo impianto di trigenerazione;
  - sostituzione di alcune macchine produttive con altre di nuova generazione;
2. di approvare la modifica non sostanziale attivata d'ufficio con PG/2019/46768 in data 22/03/2019, inerente l'aggiornamento del paragrafo D 3.2.10 "Monitoraggio e controllo Suolo", al fine di adeguare la frequenza di esecuzione della prova di tenuta dei serbatoi interrati identificati con le sigle ST6, ST7 e ST12 alla cadenza triennale;
3. di stabilire che la modifiche di cui sopra ricadono nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritta all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;
4. di apportare, visti i contenuti delle modifiche succitate, le seguenti modifiche all'Allegato 1 dell'A.I.A. D.G.P. n. 359 del 18/09/2012 prot. n. 88635/2012 e s.m.i.:
  - a) la Tabella 2 "emissioni autorizzate conformazione impiantistica modificata" della prescrizione n. 14. del §

D2.4 "emissioni in atmosfera" è così integralmente sostituita:

Emissione	Descrizione	Portata (Nmc/h)	Altezza minima (metri)	Durata nelle 24 h (h)	Sezione (mq)	Inquinanti	Valore limite mg/Nmc	Sistema di abbattimento
E17	Reparto AT6 Sezione recupero solventi	150.000	17,5	24	2,5	COV (espressi come COT)	100*	Letti adsorbenti a carboni attivi con rigenerazione
E6	M5 trattatore a corona	1.600	7	4	0,0314	Ozono	1	Abbattitore ozono
E9	Emissione reparto laminazione senza solventi M11 – M12 - M13	20.000	7	15	0,156	Polveri	10	/
E10	Emissione reparto confezionamento M14 – M15 – M16 – M17	18.300	8	20	0,09	COV (espressi come COT)	30	/
E22	Trattatori a corona	3.500	7	4	0,0314	Ozono	1	Abbattitore ozono
E23	Saldatura	800	8,6	1	0,03	Polveri	10	Filtro a tasche
						Nox (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	
						CO	10	
E16bis	Impianto di trigenerazione M22bis da 2,67 MW a metano	4.300	9	24	0,12	Ossidi di azoto	95 <sup>(1)</sup>	/
						Monossido di carbonio	240 <sup>(1)</sup>	
						Ossidi di zolfo	15 <sup>(1)(2)</sup>	
						Polveri	50 <sup>(1)</sup>	
E12	Caldaia M19 Riscaldamento olio diatermico (1,4 MW, a metano)		8	12	0,28	Polveri	5 <sup>(2)(3)</sup>	
						Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 <sup>(2)(3)</sup>	
						Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 <sup>(3)</sup>	
E13	Caldaia M20 Riscaldamento olio diatermico (1,16 MW, a metano)		8	12	0,28	Polveri	5 <sup>(2)(3)</sup>	/
						Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 <sup>(2)(3)</sup>	
						Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 <sup>(3)</sup>	
E14	Caldaia M21 Riscaldamento olio diatermico		8	12	0,64	Polveri	5 <sup>(2)(3)</sup>	/
						Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 <sup>(2)(3)</sup>	

	(1,86 MW, a metano)					Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 <sup>(3)</sup>	
E18	Caldaia M28 Riscaldamento olio diatermico (2,3 MW, a metano)		8	12	n.d.	Polveri	5 <sup>(2)(3)</sup>	/
						Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 <sup>(2)(3)</sup>	
						Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 <sup>(3)</sup>	
E19	Caldaia Riscaldamento olio diatermico (2,3 MW, a metano)		8	12	n.d.	Polveri	5 <sup>(2)(3)</sup>	/
						Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 <sup>(2)(3)</sup>	
						Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 <sup>(3)</sup>	

\* Il rispetto dei valori limite per l'emissione E17 viene riportata in maniera dettagliata al § D 3.2.6 "Conformità ai valori limite nelle misure in continuo".

<sup>(1)</sup> Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%

<sup>(2)</sup> Il valore limite di emissione si considera rispettato visto l'utilizzo di gas naturale

<sup>(3)</sup> Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

b) al § D2.4 "emissioni in atmosfera" sono inserite le seguenti prescrizioni:

14.bis Entro il 31.08.2020 il Gestore deve provvedere alla messa in esercizio dell'impianto connesso all'emissione E16BIS. Nel caso in cui il Gestore non provveda alla messa in esercizio dell'emissione E16BIS, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla rispettiva emissione.

14.ter Il Gestore deve provvedere alla messa in esercizio dell'impianto connesso all'emissione E16BIS, tramite comunicazione (lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata) all'Arpae con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio il Gestore deve provvedere alla messa a regime dell'impianto, effettuando, per un periodo di 10 giorni, almeno tre monitoraggi all'emissione E16BIS (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta) e trasmetterne l'esito, entro 30 giorni dall'effettuazione dell'ultimo autocontrollo, ad Arpae tramite comunicazione (lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata);

c) le prescrizioni n. 24 e 25 relative a "Prescrizioni specifiche emissioni convogliate impianti termici di cui all'art. 272 comma 1 parte V del D.lgs. 152/06" del § D2.4 "emissioni in atmosfera" sono eliminate e sostituite dalla prescrizione di seguito riportata:

"Prescrizioni specifiche relativa alle emissioni convogliate derivanti dai medi impianti di combustione esistenti ai sensi dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi"

24. I medi impianti di combustione esistenti di cui alle emissioni E12, E13, E14, E18 e E19 devono rispettare i valori limite e condizioni indicati nella Tabella 2 "emissioni autorizzate conformazione impiantistica modificata" della prescrizione n. 14. del § D2.4 "emissioni in atmosfera" fino alla scadenza indicata al comma 5 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi, cioè fino al 31/12/2029. Resta fermo l'obbligo per il gestore di presentare apposita domanda ai fini dell'adeguamento ai nuovi valori limiti più restrittivi riportati nella seconda Tabella Colonna 1 (Ptn < 5 MWt) del § 1.3 [Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi] dell'Allegato I parte III di cui alla Parte V del D.Lgs.152/06 e smi, come stabilito al comma 7 lettera d) dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi. entro i termini indicati dal comma 6, cioè entro il 01/01/2028;

d) la Tabella D3.2.6 "Monitoraggio e Controllo Emissioni Atmosfera con misure" del § D3 "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO" è così integralmente sostituita:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	ARPA-DISTRETTO DI FORLÌ		Gestore (trasmissione)	ARPA-DISTRETTO DI FORLÌ (esame)
Verifica limiti § D2.4 per E17, E9, E10, E16BIS	Autocontrollo	annuale	Triennale	Cartaceo su certificati d'analisi e registro degli autocontrolli	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Verifica limiti per le COV § D2.4 per E17	Autocontrollo in continuo	annuale	Triennale	Cartaceo	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Manutenzione programmata con verifica di rendimento per E12, E13, E14, E18, E19	Autocontrollo	annuale	-	Libretto di caldaia	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Verifica di taratura FID in linea	Autocontrollo	Annuale e dopo interventi manutentivi per un guasto al sistema	-	Scheda di taratura	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Manutenzione periodica abbattitori ozono	autocontrollo	Secondo modalità e procedura interna	Triennale	Registro manutenzioni	-	

e) è reintrodotta e modificata la prescrizione n. 48. del § D2.7 "emissioni sonore", così come di seguito riportata:

48. Il Gestore, entro il termine di due mesi dalla comunicazione di messa a regime dell'impianto di trigenerazione M22bis, deve effettuare la verifica post-operam dell'impatto acustico delle attività dell'azienda comprensive del funzionamento del nuovo impianto di trigenerazione M22bis ed inviare all'Autorità competente (Arpae SAC) una relazione di collaudo acustico post-operam per la verifica del criterio differenziale, contenente rilievi di rumore ambientale da eseguirsi nelle fasce orarie più sensibili del periodo notturno e la specificazione della presenza di eventuali componenti tonali in corrispondenza del ricettore abitativo denominato R2;

f) al § D2.5 "emissioni in acqua e prelievo idrico" è inserita la seguente prescrizione:

40.bis Fermo restando il rispetto del Regolamento del SII e smi con particolare riferimento ai limiti di cui alla Tab I Allegato C, è autorizzato lo scarico (S8) di acque meteoriche da pluviati edificio cogeneratore e acque reflue industriali provenienti dallo spurgo della torre evaporativa per il raffreddamento dell'acqua del nuovo impianto di trigenerazione, nella fognatura mista di Via Fermi, con le seguenti prescrizioni:

- a) le portate ammesse allo scarico S8 sono quantificate in 4500 mc/anno - 24 mc/giorno - 1 mc/ora;
- b) devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - pozzetto generale posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - misuratore di portata (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvato e piombato da HERA;
  - pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali, a monte del

punto di confluenza con la rete delle acque meteoriche) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;

- c) i sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, e provvederà alla sollecita riparazione;
- d) a richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico;
- e) al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata;
- f) per il contenimento degli eventuali sversamenti incidentali deve essere costantemente disponibile idoneo materiale assorbente e tappeti in gomma per la chiusura delle caditoie delle reti; il personale deve essere adeguatamente formato al fine di assicurare un tempestivo intervento;

g) la Tabella D3.2.5 "Monitoraggio e Controllo Scarichi S6 e S8 e Sistemi di trattamento acque reflue domestiche" del § D3 "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO" è così integralmente sostituita:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	ARPA-DISTRETTO DI FORLÌ		Gestore (trasmissione)	ARPA-DISTRETTO DI FORLÌ (esame)
Scarichi S6 e S8: COD, SST, pH conducibilità	autocontrollo	annuale	Triennale	Cartacea su certificato d'analisi	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Controllo funzionale impianto di trattamento reflui domestici	Esecuzione interventi di manutenzione	annuale	Triennale	Cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva

h) la Tabella D3.2.10 "Monitoraggio e Controllo suolo" del § D3 "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO" è così integralmente sostituita:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	ARPA-DISTRETTO DI FORLÌ		Gestore (trasmissione)	ARPA-DISTRETTO DI FORLÌ (esame)
Verifica di tenuta dei serbatoi interrati ST6, ST7 e ST12	Verifica di tenuta	Triennale	-	Certificati di Prova di Tenuta	Triennale	Annuale

- i) al § A “Sezione informativa” è inserito il capoverso A4 “Planimetrie di riferimento”:
- Planimetria delle attività – Allegato 3 – revisione 4 del 06/03/2019;
  - Planimetria 3A – Emissioni in atmosfera - revisione 6 del 06/03/2019;
  - Planimetria 3B – Scarichi idrici - revisione 5 del 06/03/2019;
  - Planimetria 3C - Sorgenti di rumore - revisione 5 del 06/03/2019;
  - Planimetria rete di scarico della torre evaporativa (impianto di trigenerazione) - revisione 1 del 29/05/2019;
  - Planimetria 3D - Aree di deposito materie, sostanze, rifiuti - revisione 6 del 21/06/2018;
5. di precisare che Arpae Sezione provinciale di Forlì-Cesena esercita i controlli di cui all’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell’installazione alle condizioni prescritte;
6. di precisare che Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell’atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
7. di considerare il presente atto parte integrante e sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.P. n. 359 del 18/09/2012 prot. n. 88635/2012 e s.m.i., di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all’autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
8. di pubblicare integralmente sul sito web c.d. “Portale IPPC” della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
9. di fare salvi i diritti di terzi;
10. di stabilire che copia del presente atto sia trasmessa tramite il SUAP del Comune di Meldola a SAICA FLEX ITALIA spa e, per quanto di competenza, al Comune di Meldola, a Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, all’Azienda U.S.L. della Romagna – sede di Forlì e a HERA spa;
11. di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Arpae di Forlì-Cesena  
Dr. Carla Nizzoli

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**